



OMCeOCampobasso

Ordine Provinciale dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri

Al Dirigente scolastico regionale: D.ssa **Anna Paola Sabatini**
direzione-molise@istruzione.it

Al Dg Salute regione Molise: **D.ssa Lolita Gallo**
gallo.lolita@mail.regione.molise.it

In risposta a richiesta pervenuta a codesto Ordine Provinciale, da parte di un Dirigente scolastico di istituto superiore, circa la necessità di certificato medico per il rientro alla frequentazione scolastica, successiva ad assenza per malattia, si rappresenta quanto segue:

La Certificazione medica per la riammissione a scuola, come già previsto dal documento di Intesa tra l'Ufficio Scolastico Regionale e gli OMCeO di Campobasso e Isernia del 14/06/2017, è **dovuta esclusivamente in caso di assenza per malattia superiore a cinque giorni (DPR n. 1518 del 22/12/1967 art. 42)**; *“L'alunno che sia dalla scuola per più di cinque giorni, può esservi riammesso soltanto previa visita di controllo del medico scolastico, ovvero, in assenza di questi, dietro presentazione alla direzione della scuola o dell'istituto di una dichiarazione del medico curante circa la natura della malattia e l'idoneità alla frequenza.”*

In seguito il Collegato al DDL n. 476 “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2019 Legge di stabilità”, approvato in data 10-07-2019, ha stabilito all'art.4 che *“Ai fini della semplificazione amministrativa in materia di sanità pubblica e dell'efficacia delle prestazioni sanitarie nel territorio regionale, l'obbligo di certificazione medica per assenza scolastica, di cui all'articolo 42, comma 6, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n. 1518, si applica per assenze di durata superiore ai dieci giorni, fatta eccezione per le ipotesi in cui i certificati medesimi siano richiesti da misure di profilassi previste a livello internazionale e nazionale per esigenze di sanità pubblica”*.

Il DPCM del 25-02-2020 ha previsto il certificato medico per le assenze dovute a malattia superiori a 5 giorni, ma con efficacia del dispositivo fino al 31 Marzo.

Per ciò che riguarda, invece, casi e focolai di SARS-CoV2, la circolare ministeriale n. 427 del 24/11/2020, facendo seguito alla circolare n. 17167 del 21/08/2020, fissa i criteri da seguire nei casi di sospetta infezione da Sars- CoV2 e fornisce chiarimenti in merito agli attestati di guarigione da COVID-19 per alunni e personale scolastico.

Ordine dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Campobasso

Via Mazzini, 129/A – 86100 Campobasso - Tel. +39 0874.69177 – Fax +39 0874.618358

info@ordinedeimedici.cb.it – info.cb@pec.omceo.it – www.ordinedeimedici.cb.it



OMCeOCampobasso

Ordine Provinciale dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri

Le disposizioni legislative di cui sopra non prevedono, evidentemente, possibilità interpretative nè tantomeno richieste arbitrarie da parte dell'autorità scolastica, fattispecie che determinerebbe, con l'impossibilità per lo studente del rientro alla frequenza, un grave nocumento per se e la sua famiglia.

Alla luce di quanto rappresentato, e in mancanza di altra disposizione Nazionale e/o Regionale, nessun certificato medico è dovuto per assenze inferiori a cinque giorni e mai se, queste ultime, non riconducibili a stato di malattia.

Fiduciosi di aver fornito ampia delucidazione della materia in oggetto se ne raccomanda massima diffusione a tutti i dirigenti scolastici della Provincia.

Campobasso, 16 ottobre 2020

Il Presidente OMCeO Campobasso

Dott.ssa Carolina De Vincenzo

Ordine dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Campobasso

Via Mazzini, 129/A – 86100 Campobasso - Tel. +39 0874.69177 – Fax +39 0874.618358

info@ordinedeimedici.cb.it – info.cb@pec.omceo.it – www.ordinedeimedici.cb.it